

## REGOLAMENTO (CE) N. 1979/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló o Carxofa de Benicarló e Marrone di San Zeno)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione «Westlandse druif», la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine la denominazione «Alcachofa de Benicarló» o «Carxofa de Benicarló» e l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine la denominazione «Marrone di San Zeno».
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento, e in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> delle tre denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste tre denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1665/2003 <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle tre denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte in quanto denominazioni di origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 40 del 19.2.2003, pag. 5 (Westlandse druif).

GU C 40 del 19.2.2003, pag. 7 (Alcachofa de Benicarló o Carxofa de Benicarló).

GU C 45 del 25.2.2003, pag. 2 (Marrone di San Zeno).

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 235 del 23.9.2003, pag. 6.